

**Regione Friuli Venezia Giulia**  
**L.R. n. 3 del 18 gennaio 1999 - Art. 14**

**Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale.**

**Art. 14**  
*Vigilanza.*

1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, la quale approva i seguenti atti:

a) il programma triennale di attività e di promozione industriale;

b) il piano economico e finanziario, contenente il programma di attività e di promozione industriale relativo all'esercizio successivo.

2. Gli atti di cui al comma 1, corredati dell'ultimo bilancio approvato, sono inviati, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, alla Direzione regionale dell'industria, per essere sottoposti, entro i successivi trenta giorni, all'approvazione della Giunta regionale. [Per l'esame dei documenti contabili, la Direzione regionale dell'industria si avvale della Ragioneria generale] <sup>(19)</sup>.

3. In caso di mancata approvazione i consorzi si adeguano alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.

4. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi, ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale competente, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a un anno <sup>(20)</sup>.

5-bis. La Giunta regionale, in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del Consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la

ripresa dell'attività del Consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il Commissario straordinario <sup>(21)</sup>.

5-ter. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del Consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio. In particolare il Commissario straordinario:

a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio;

b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;

c) rileva i beni immobili affidati in gestione al Consorzio ovvero rispetto ai quali il Consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del Consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici. Sono beni immobili strumentali all'attività del Consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;

d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il Consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vantì una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;

e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;

f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il Consorzio sia titolare;

g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;

h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1 <sup>(22)</sup>.

5-quater. Acquisite le valutazioni di cui al comma 5-ter, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del Consorzio, eccettuati quelli di cui al comma 5-ter, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo al Consorzio con riferimento ai beni di cui al comma 5-ter, lettera d), e alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 5-ter, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese,

il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 5-ter, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del Consorzio non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 5-ter, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario<sup>(23)</sup>.

5-quinquies. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del Consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Periodicamente il Commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il Commissario straordinario si avvale del personale del Consorzio per l'esercizio della sua attività<sup>(24)</sup>.

5-sexies. Il Commissario straordinario chiude le operazione di ristrutturazione economico finanziaria entro trecentosessanta giorni dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5-ter, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5-octies ovvero detta gli indirizzi al Commissario straordinario per la ricostituzione degli organi<sup>(25)</sup>.

5-septies. In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del comma 5-bis<sup>(26)</sup>.

5-octies. In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina il Commissario liquidatore e delibera lo scioglimento del Consorzio e dei suoi organi<sup>(27)</sup>.

5-nonies. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio. In via di interpretazione autentica, la

liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa. <sup>(28)</sup>.

5-nonies. 1. Il Commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina, il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione, da parte del Commissario, di relazioni mensili di attuazione <sup>(29)</sup>.

5-decies. Ai Commissari di cui ai commi 5-bis e 5-octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai Sindaci dei Comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio <sup>(30)</sup>.

5-decies.1. In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 5-nonies, con deliberazione della Giunta regionale è nominato il comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); l'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato medesimo è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato nel limite massimo del compenso base fissato dalla tabella A), lettera f), del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1998, n. 225/Pres. (Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali), come sostituita dal D.P.Reg. 12 aprile 2005, n. 092/Pres. <sup>(31)</sup>

5-undecies. AI fine del rispetto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 5, 5-bis e 5-octies e sino alla loro conclusione è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge <sup>(32)</sup>.

5-duodecies. Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 5-bis e 5-octies è sospesa la funzione di vigilanza di cui al comma 1 e di cui all'articolo 6, comma 2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, approva il bilancio finale di liquidazione, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente <sup>(33)</sup>.

---

(19) Periodo abrogato dal comma 8, dell'art. 8, L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

(20) Comma dapprima modificato dall'art. 12, comma 5, L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e poi così sostituito dall'art. 24, comma 1, lettera a), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge). Il testo precedente era così

formulato: «5. La Giunta regionale, in caso di gravi e persistenti irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi. Alternativamente la Giunta regionale può deliberare lo scioglimento del Consorzio e la nomina di un Commissario liquidatore.».

(21) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(22) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(23) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(24) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(25) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(26) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(27) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(28) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge), sostituito dall'art. 2, comma 141, lettera a), L.R. 11 agosto 2016, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima L.R. n. 14/2016) ed infine così modificato dall'art. 2, comma 64, L.R. 4 agosto 2017, n. 31, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, L.R. n. 31/2017). Il testo precedente era così formulato: «5-nonies. Il Commissario di cui al comma 5-octies si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio. Ogni atto o contratto

adottato e sottoscritto dal Commissario di cui al comma 5-octies in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.».

(29) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 141, lettera b), L.R. 11 agosto 2016, n. 14*, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13, comma 1, della medesima L.R. n. 14/2016*).

(30) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 28, della medesima legge*).

(32) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 28, della medesima legge*).

(33) Comma prima aggiunto dall'*art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 28, della medesima legge*) e poi così modificato dall'*art. 2, comma 141, lettera c), L.R. 11 agosto 2016, n. 14*, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13, comma 1, della medesima L.R. n. 14/2016*).

(31) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, L.R. 12 maggio 2017, n. 14*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).